



STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO
Dott. Franca Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO
Rag. Giovanni Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
Dott. Stefano Dani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE
Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 27/01/2017

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n° 2

Oggetto: **IL NUOVO INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI**

- Ministero del Lavoro, Decreto 2 dicembre 2016 n. 394
- Ministero del Lavoro, Decreto 19 dicembre 2016 n. 454

È stato pubblicato sul sito dell'ANPAL il Decreto n. 394 del 2 dicembre 2016, con il quale il Ministero del Lavoro istituisce un incentivo per i datori di lavoro che assumono giovani disoccupati di età compresa tra 16 e 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione.

Il beneficio consiste nell'esonero contributivo fino a 8.060 euro annui per ogni giovane assunto. In caso di assunzione con contratto a tempo determinato l'incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 4.030 euro annui per ogni assunto.

Le assunzioni devono essere effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Si attendono, ora, le istruzioni operative dell'INPS.

È stato pubblicato sul sito dell'ANPAL il **Decreto n. 394 del 2 dicembre 2016**, successivamente integrato dal **Decreto n. 454 del 19 dicembre 2016**, con il quale il Ministero del Lavoro istituisce un incentivo per le assunzioni di **giovani di età compresa tra 16 e 29 anni** (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, e che risultino **disoccupati**.



Si fornisce di seguito un'analisi delle caratteristiche del nuovo incentivo, fermo restando che per la piena operatività di tale agevolazione è necessario attendere le indicazioni operative dell'INPS.

SOGGETTI INTERESSATI

Possono beneficiare dell'incentivo in esame i **datori di lavoro privati** che, senza esservi tenuti, assumono **giovani**, registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", di età compresa **tra i 16 e i 29 anni** (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), che

- **non siano inseriti in un percorso di studio o formazione**, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13,

- risultino **disoccupati**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 150/2015 e successive modifiche e integrazioni. Tale articolo stabilisce, al comma 1, che



“Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. (...)”

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

L'incentivo si applica alle nuove assunzioni, effettuate nel corso del 2017 (**dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017**), con

- contratto di lavoro a **tempo indeterminato** (anche a scopo di somministrazione),
- contratto di **apprendistato professionalizzante**,
- contratto a **tempo determinato** (anche a scopo di somministrazione), la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo **pari o superiore a 6 mesi**.

L'assunzione può essere effettuata **sia a tempo pieno che part-time**. In quest'ultimo caso, l'importo massimo dell'esonero deve essere proporzionalmente ridotto rispetto al tempo pieno.

Rientra nell'ambito di applicazione dell'esonero anche il socio lavoratore di cooperativa, purché venga assunto con contratto di lavoro subordinato.

Non è possibile, invece, godere dell'esonero contributivo in caso di assunzione con contratto di **lavoro domestico** e in caso di ricorso al **lavoro accessorio**. Inoltre, l'esonero contributivo non trova applicazione in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato con contratto di **lavoro intermittente**.

MISURA DELL'INCENTIVO

In caso di assunzione con contratto di lavoro a **tempo indeterminato** (anche a scopo di somministrazione) **o** con contratto di **apprendistato professionalizzante**, l'agevolazione in esame:

- consiste nell'esonero dal versamento dei **contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, ad eccezione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,
- nel **limite massimo di 8.060 euro annui** per ogni giovane assunto.

Invece, in caso di assunzione con contratto a **tempo determinato** (anche a scopo di somministrazione), la cui durata iniziale sia pari o superiore a 6 mesi, l'agevolazione:

- consiste nell'esonero dal versamento del **50%** dei **contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, ad eccezione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,
- nel **limite massimo di 4.030 euro annui** per ogni giovane assunto.

Si segnala, inoltre, che l'incentivo in esame **non è cumulabile** con altri incentivi all'assunzione di natura economica (tra i quali rientra, ad esempio, l'incentivo per “giovani genitori”) o contributiva (quale, ad esempio, la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro a seguito dell'assunzione di “over 50 e donne”).

CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO

L'utilizzo dell'esonero contributivo deve rispettare le previsioni europee in materia di aiuti di stato e, pertanto, l'azienda è soggetta al regime “de minimis” (a meno che l'assunzione non realizzi un incremento netto dell'occupazione).

Per i **giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età**, l'incentivo può essere fruito solo quando, oltre al requisito dell'incremento occupazionale netto, si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del DM 20 marzo 2013 il quale si riferisce a “coloro che negli ultimi sei mesi non

hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”;

- il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25% e appartenga al genere sottorappresentato.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED ESPOSIZIONE IN UNIEMENS

La gestione dell’incentivo in esame è demandata all’INPS, nel limite delle risorse stanziare, e rientra nell’ambito del Programma “Iniziativa Occupazione giovani”.

Per beneficiare dell’esonero contributivo i datori di lavoro interessati:

- dovranno, innanzitutto, presentare telematicamente all’INPS un’**istanza preliminare di ammissione**, contenente i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare. In quest’ultimo caso, le aziende dovranno effettuare l’assunzione **entro una settimana** dalla comunicazione di accettazione della richiesta da parte dell’Istituto e di prenotazione dell’importo dell’esonero.



A seguito dell’invio dell’istanza da parte del datore di lavoro, l’INPS determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto. L’Istituto, inoltre, verifica la registrazione del lavoratore assunto al programma Garanzia Giovani e, accertata la disponibilità residua delle risorse, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo.

Le domande verranno prese in considerazione dall’INPS seguendo l’ordine cronologico di presentazione e fino all’esaurimento dei 200 milioni di euro stanziati.

Si presume, a riguardo, che il modello per la “prenotazione” dei fondi sarà reso disponibile, sul portale dell’INPS, all’interno dell’applicazione “DireSCO”;

Per le **assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico** dell’istanza preliminare, l’INPS autorizza il beneficio secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

- entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione INPS di prenotazione dell’importo di esonero, dovranno **comunicare all’Istituto l’avvenuta assunzione**, chiedendo la conferma dell’importo prenotato;
- potranno usufruire dell’esonero contributivo esclusivamente tramite **conguaglio** del relativo credito nel flusso Uniemens.

Si attendono, ora, le istruzioni operative dell’INPS per la corretta compilazione del flusso e per la piena operatività del nuovo beneficio.

L’incentivo potrà essere **fruito**, a pena di decadenza, **entro il 28 febbraio 2019**.